

All. 3 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano /trasmettono al contraente copia del documento (Allegato n. 4 al Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitti di interesse e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, (i) con il limite di tremila euro* per ciascuna rata di premio, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), (ii) nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

*(ai sensi della vigente normativa generale in materia di limitazione all'uso del contante - art. 49 D.Lgs.231/2007 ed eventuali successive modificazioni)

All. 4 Reg. Ivass 2 agosto 2018 n. 40

**INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'art. 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (Codice).

PARTE I - INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) **DE LUCA NATALIA** è collaboratore della **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.**;
- b) iscritto nella sezione E del RUI al n. E000318962, in data 30/09/2009;
- c) **DE LUCA NATALIA** ha sede operativa in Messina (ME), Viale Boccetta 70 Isolato 376, CAP 98122;
- d) i recapiti dei Punti Vendita in cui opera sono: tel. 090.52021 / 090.363428 / 090.363015, fax 090.364046, indirizzo di posta elettronica agenzia.messina.it@generali.com, indirizzo PEC messina@pec.agenzie.generali.com, sito internet agenzie.generali.it/MESSINA;
- e) **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** ha sede legale/operativa in Messina (ME), Viale Boccetta 70 Isolato 376, CAP 98122;
- f) i recapiti dell'Agenzia di Messina sono: tel. 090.52021 / 090.363428 / 090.363015, fax 090.364046, indirizzo di posta elettronica agenzia.messina.it@generali.com, indirizzo PEC messina@pec.agenzie.generali.com, sito internet agenzie.generali.it/MESSINA;
- g) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da **DE LUCA NATALIA** e da **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)¹.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- a) **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** agisce in nome e per conto di Generali Italia S.p.A. – DAS Difesa Legale – Europ Assistance Italia S.p.A.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Rispetto ai contratti di assicurazione diversi dalla responsabilità civile auto, il compenso per l'attività di distribuzione svolta è rappresentato da una commissione inclusa nel premio distinta per rami.

Possono inoltre essere previsti ulteriori compensi, collegati al raggiungimento di parametri quantitativi e qualitativi di produzione.

Rispetto ai contratti di assicurazione della responsabilità civile auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti dalla compagnia all'intermediario primario (il dettaglio del contenuto di tale informativa è quello indicato nel Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private) è riportata nella tabella posta in calce al presente documento.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Sezione IV - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) **DE LUCA NATALIA** e la **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) Generali Italia S.p.A. non è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.**;
- c) con riguardo al contratto proposto:
- **DE LUCA NATALIA e Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.**, per conto della quale è svolta l'attività di intermediazione, forniscono una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del Codice delle assicurazioni private in relazione ai prodotti assicurativi;
 - **DE LUCA NATALIA** distribuisce:
 - in esclusiva prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni di Generali Italia S.p.A.
 - senza esclusiva prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni di Generali Italia S.p.A.
 - in esclusiva i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A. e senza esclusiva i prodotti dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. - DAS Difesa Legale - Europ Assistance Italia S.p.A.
 - in esclusiva limitatamente ai prodotti assicurativi dei rami Vita e Danni non R.C. Auto di Generali Italia S.p.A. e senza esclusiva per i prodotti R.C. Auto
 -
 - **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** distribuisce, in esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.
 - **Andrè Corrado, Ainis Massimo e Amato Fabio S.n.c.** distribuisce, senza esclusiva, i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. - DAS Difesa Legale - Europ Assistance Italia S.p.A.

Sezione V - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o a **Generali Italia S.p.A.** - Tutela Cliente - via Bissolati, 23 - 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail reclami.it@generali.com. **D.A.S. Difesa Legale** - Servizio Clienti - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - Fax 045.8351025 - PEC servizio.clienti@pec.das.it **Europ Assistance Italia S.p.A.** - Ufficio Reclami - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 - PEC reclami@pec.europassistance.it - E-MAIL ufficio.reclami@europassistance.it .
- Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni², può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa¹.
- c) Il contraente può avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.

Il presente Allegato 4 annulla e sostituisce integralmente quello che le verrà inviato a mezzo mail qualora abbia acconsentito all'invio dei documenti contrattuali con questo mezzo.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori